



Commento alla O.M. MIUR 02.05.2018, n. 350

Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie.
Anno scolastico 2017/2018.

A cura di Agostino Miele

Sommario

Formula iniziale	p. 4
Art. 1 - Inizio della sessione di esame	p. 4
Art. 2 - Candidati interni	p. 4
Art. 3 - Candidati esterni	p. 5
Art. 4 - Sedi degli esami	p. 5
Art. 5 - Presentazione delle domande	p. 6
Art. 6 - Documento del consiglio di classe	p. 6
Art. 7 - Esame preliminare dei candidati esterni	p. 6
Art. 8 - Credito scolastico	p. 6
Art. 9 - Crediti formativi	p. 7
Art. 10 - Commissioni d'esame	p. 8
Art. 11 - Sostituzione dei componenti le commissioni	p. 8
Art. 12 - Riunione plenaria e diario delle operazioni	p. 8
Art. 13 - Riunione territoriale di coordinamento	p. 9
Art. 14 - Calendario delle prove	p. 9
Art. 15 - Riunione preliminare	p. 10
Art. 16 - Plichi per la prima e la seconda prova scritta	p. 12
Art. 17 - Prima prova scritta	p. 12
Art. 18 - Seconda prova scritta	p. 12
Art. 19 - Terza prova scritta	p. 12
Art. 20 - Correzione e valutazione delle prove scritte	p. 12
Art. 21 - Colloquio	p. 13
Art. 22 - Esami dei candidati con disabilità	p. 14
Art. 23 - Esame dei candidati con DSA e BES	p. 14
Art. 24 - Assenze dei candidati. Sessione suppletiva e straordinaria	p. 16
Art. 25 - Verbalizzazione	p. 16
Art. 26 - Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi	p. 17

Art. 27 - Supplemento Europass al Certificato	p. 17
Art. 28 - Pubblicazione dei risultati	p. 17
Art. 29 - Versamento tassa erariale e contributo	p. 18
Art. 30 - Accesso ai documenti scolastici e trasparenza	p. 18
Art. 31 - Termini	p. 18
Art. 32 - Esami nella regione Valle d'Aosta e nella provincia autonoma di Bolzano	p. 18
Art. 33 - Disposizioni organizzative	p. 19

L'Ordinanza ministeriale del MIUR n. 350 del 2 maggio 2018 detta le istruzioni per lo svolgimento degli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie per l'anno scolastico 2017/2018. L'ordinanza consta di una formula iniziale e di 33 articoli.

Esaminiamone i punti principali.

Formula iniziale

Sono elencati tutti gli atti normativi che sono alla base dell'ordinanza.

Art. 1 - Inizio della sessione di esame

La sessione degli Esami di Stato inizia il 20 giugno 2018, alle ore 8.30.

Art. 2 - Candidati interni

Sono ammessi all'Esame di Stato:

- a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che hanno frequentato l'ultima classe e che nello scrutinio finale conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina, o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente, e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Tale disposizione si applica anche agli studenti stranieri, privi del permesso di soggiorno;
- b) gli alunni delle scuole statali e paritarie che sono stati ammessi per abbreviazione per merito.

Gli alunni, per essere ammessi all'Esame di Stato devono avere frequentato per almeno il 75% l'orario delle lezioni. Questa norma prevede delle deroghe a condizioni precise, indicate appunto nella C.M. n. 20/2011: compito e responsabilità per l'applicazione di deroghe sono del Consiglio di classe sulla base dei criteri definiti dal Collegio dei docenti. La Commissione può solo prendere atto.

In sede di scrutinio finale la valutazione degli alunni è effettuata dal Consiglio di classe.

La valutazione sul comportamento concorre alla determinazione del credito scolastico.

Il Consiglio di classe, nell'ambito della propria autonomia decisionale, adotta criteri e modalità da seguire per la formalizzazione della deliberazione di ammissione nei confronti dei candidati ammessi a sostenere l'esame (votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi).

Le deliberazioni del Consiglio di classe di non ammissione di un candidato all'esame devono essere puntualmente motivate.

L'esito della valutazione per gli alunni certificati con disabilità, che hanno seguito un percorso didattico differenziato indicato nel Piano Educativo Individualizzato (PEI) è espresso dal Consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico, relativi unicamente allo svolgimento di tale piano.

L'esito delle valutazioni per i candidati con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e, è espresso dal Consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento del piano svolto.

I candidati non devono essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'Esame di Stato.

Art. 3 - Candidati esterni

Sono ammessi all'Esame di Stato, alle condizioni previste dal presente articolo, coloro che:

- a) compiono il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrano di aver adempiuto all'obbligo scolastico;
- b) sono in possesso del diploma di licenza di Scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;
- c) compiono il ventitreesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame. In tal caso i candidati sono esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore;
- d) sono in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso di diploma di tecnico professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- e) hanno cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.

L'ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento dell'esame preliminare previsto dalla normativa vigente.

Art. 4 - Sedi degli esami

Sono sedi degli esami per i candidati interni gli istituti statali e gli istituti paritari da essi frequentati.

Per i candidati esterni sono sedi di esame soltanto gli istituti statali e gli istituti paritari a cui sono assegnati.

Art. 5 - Presentazione delle domande

I candidati interni ed esterni devono aver presentato la domanda di partecipazione agli Esami di Stato entro il termine del 30 novembre 2017. La domanda dei candidati esterni, indirizzata al Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale della regione di residenza, deve essere corredata, oltre che di ogni indicazione ed elemento utile ai fini dello svolgimento dell'esame preliminare e dell'esame conclusivo, di apposita dichiarazione sostitutiva, atta a comprovare il possesso da parte del candidato dei requisiti di ammissione all'esame.

Art. 6 - Documento del Consiglio di classe

I Consigli di classe dell'ultimo anno di corso elaborano per la Commissione d'esame, entro il 15 maggio, un apposito documento relativo all'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso. Il documento del Consiglio di classe indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che i Consigli di classe ritengono utile e significativo ai fini dello svolgimento degli esami, con specifico riferimento alla terza prova e al colloquio. Il documento terrà conto, inoltre, delle modalità con le quali l'insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.

Art. 7 - Esame preliminare dei candidati esterni

L'ammissione dei candidati esterni è sempre subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare, attraverso una prova scritta, grafica, scrittografica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, pratica e orale, secondo quanto previsto dal piano di studi, la loro preparazione sulle materie dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno.

Art. 8 - Credito scolastico

Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, ai sensi delle vigenti disposizioni, procede all'attribuzione del credito scolastico a ogni candidato interno, sulla base della tabella A, allegata al citato D.M. n. 99 del 2009 e della nota in calce alla medesima. In considerazione dell'incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul punteggio da attribuire quale credito scolastico e, di

conseguenza, sul voto finale, i docenti utilizzano l'intera scala decimale di valutazione ai fini dell'attribuzione dei voti, sia in corso d'anno sia nello scrutinio finale.

L'attribuzione del punteggio, in numeri interi, nell'ambito della banda di oscillazione, tiene conto del complesso degli elementi valutativi.

La valutazione delle eventuali esperienze di Alternanza scuola-lavoro concorre a integrare quella delle discipline alle quali tali attività ed esperienze afferiscono e contribuisce, in tal senso, alla definizione del credito scolastico. La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell'Alternanza scuola-lavoro deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione all'Esame di Stato.

Fermo restando il massimo di 25 punti complessivamente attribuibili, il Consiglio di classe nello scrutinio finale dell'ultimo anno può motivatamente integrare il punteggio complessivo conseguito dall'alunno, in considerazione del particolare impegno e merito scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio che si siano presentate negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell'alunno stesso, che abbiano determinato un minor rendimento. Le deliberazioni, relative a tale integrazione vanno opportunamente motivate e verbalizzate con riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti e idoneamente documentate.

Il punteggio attribuito, quale credito scolastico a ogni alunno, è pubblicato all'albo dell'istituto.

Ai candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal Consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare.

I docenti di religione cattolica e i docenti delle attività didattiche e formative alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del Consiglio di classe concernenti l'attribuzione, nell'ambito della banda di oscillazione, del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento, esprimendosi in relazione all'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento e al profitto che ne ha tratto.

Art. 9 - Crediti formativi

Il credito formativo è uno degli elementi del credito scolastico e concorre a determinarlo. Le esperienze che danno luogo al credito formativo devono essere coerenti con il tipo di corso, devono essere svolte al di fuori della scuola e devono essere dichiarate e documentate a cura dei candidati stessi. Il Collegio dei docenti individua le attività riconoscibili come credito formativo; i Consigli di classe, per gli alunni interni e per gli esterni che sostengono gli esami valutano queste esperienze sulla base della loro rilevanza qualitativa e della loro ricaduta sulla formazione umana dell'alunno e della coerenza con il tipo di corso a cui si riferisce l'esame.

L'attribuzione dei crediti formativi è effettuata secondo le disposizioni previste dal D.M. n. 49/2000.

Art. 10 - Commissioni d'esame

Si applicano le disposizioni di cui al D.M. n. 6 del 17 gennaio 2007 per quanto concerne le modalità e i termini per l'affidamento delle materie oggetto degli Esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle Commissioni degli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

Art. 11 - Sostituzione dei componenti le Commissioni

Le sostituzioni di componenti le Commissioni, che si rendano necessarie per assicurare la piena operatività delle Commissioni stesse sin dall'insediamento e dalla riunione preliminare, sono disposte dal Direttore Generale.

Nei casi di assenza successivamente all'espletamento delle prove scritte, il commissario assente deve essere tempestivamente sostituito per la restante durata delle operazioni d'esame.

Relativamente alla correzione delle prove scritte, in caso di assenza temporanea (assenza non superiore a un giorno) di uno dei commissari, si rende possibile il proseguimento delle operazioni d'esame, sempreché sia assicurata la presenza in Commissione del presidente o del suo sostituto e almeno del commissario della prima e della seconda prova scritta e, nel caso di organizzazione della correzione per aree disciplinari, la presenza di almeno due commissari per area.

Durante l'espletamento del colloquio, nell'ipotesi di assenza temporanea dei commissari, devono essere interrotte tutte le operazioni d'esame relative allo stesso. Il colloquio deve svolgersi, infatti, in un'unica soluzione temporale alla presenza dell'intera Commissione. Nello stesso giorno nel quale viene effettuato il colloquio, la Commissione procede all'attribuzione del relativo punteggio.

Qualora si assenti il presidente (per un tempo non superiore a un giorno) possono effettuarsi le operazioni che non richiedono la presenza dell'intera Commissione.

Art. 12 - Riunione plenaria e diario delle operazioni

Nella riunione plenaria il Presidente, sentiti i componenti di ciascuna Commissione, fissa i tempi e le modalità di effettuazione delle riunioni preliminari delle singole Commissioni.

Il Presidente, sentiti nella riunione plenaria i componenti di ciascuna Commissione, individua e definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle Commissioni determinando, in particolare, l'ordine di successione tra le due Commissioni per l'inizio della terza prova, per le operazioni di valutazione degli elaborati e valutazione finale, da realizzarsi disgiuntamente.

Art. 13 – Riunione territoriale di coordinamento

Al fine di fornire indicazioni, chiarimenti e orientamenti per la regolare funzionalità delle Commissioni il Direttore Generale convoca, in apposite riunioni, i presidenti delle medesime Commissioni unitamente agli Ispettori incaricati della vigilanza sugli Esami di Stato.

Art. 14 – Calendario delle prove

Il calendario delle prove per l'anno scolastico 2017/2018 è il seguente:

- prima prova scritta: mercoledì 20 giugno 2018, alle ore 8.30 (durata massima: sei ore).
- Seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica: giovedì 21 giugno 2018, alle ore 8.30.
La seconda prova si svolge in un'unica giornata. La durata complessiva è di sei ore, salva diversa specifica previsione (nei licei artistici la durata massima della prova è tre giorni, per sei ore al giorno, con esclusione del sabato; nei licei musicali e coreutici la prima parte della prova ha la durata di un giorno per massimo sei ore, la seconda parte nei licei musicali si svolge il giorno successivo e consiste nella prova di strumento, della durata massima di venti minuti per candidato mentre nei licei coreutici la seconda parte si svolge il giorno successivo e consiste nella esibizione individuale della durata massima di dieci minuti per candidato);
- Terza prova scritta: lunedì 25 giugno 2018, alle ore 8.30.
Ogni Commissione, in relazione alla natura e alla complessità della prova, determina anche la durata massima della prova. Ciascuna Commissione, entro venerdì 22 giugno 2018, definisce collegialmente la struttura della terza prova scritta, in coerenza con il documento del Consiglio di classe.
Contestualmente il Presidente stabilisce, per ciascuna delle Commissioni, l'orario d'inizio della prova, dandone comunicazione all'albo dell'istituto o degli eventuali istituti interessati. Non va, invece, data alcuna comunicazione circa le materie oggetto della prova. Il 25 giugno 2018 ogni Commissione predispone collegialmente il testo della terza prova scritta sulla base delle proposte avanzate da ciascun componente; proposte che ciascun componente deve formulare in numero almeno doppio rispetto alla tipologia o alle tipologie prescelte in sede di definizione della struttura della prova. Per i licei artistici e, ove necessario, nei licei musicali e coreutici il Presidente stabilisce la data della terza prova scritta.
- Quarta prova scritta: giovedì 28 giugno 2018, alle ore 8.30. Tale prova si effettua nei licei e istituti tecnici presso i quali sono presenti i progetti sperimentali ESABAC ed ESABAC TECHNO e nei licei con sezioni ad opzione internazionale spagnola, tedesca e cinese.

Durante la riunione plenaria o in una successiva, appositamente convocata, le Commissioni definiscono la data di inizio dei colloqui per ciascuna classe/Commissione. Il numero dei candidati che sostengono il colloquio non può essere di norma superiore a cinque per ogni giorno.

La Commissione esamina i lavori presentati dai candidati e finalizzati all'avvio del colloquio. Il Presidente nel giorno della prima prova scritta invita i candidati a comunicare la tipologia dei lavori prescelti per dare inizio al colloquio. I candidati dovranno specificare:

- a) titolo dell'argomento;
- b) esperienza di ricerca o di progetto;
- c) esperienza di Alternanza scuola-lavoro, stage o tirocinio.

Il diario dei colloqui viene affisso all'albo dell'istituto sede di esame.

Le operazioni intese alla valutazione finale e all'elaborazione dei relativi atti iniziano subito dopo la conclusione dei colloqui di ciascuna classe/Commissione.

Art. 15 - Riunione preliminare

Per garantire la funzionalità della Commissione stessa in tutto l'arco dei lavori, il Presidente può delegare un proprio sostituto scelto tra i commissari, esterni o interni. Il sostituto è unico per le due classi/Commissioni, tranne casi di necessità che il Presidente dovrà motivare.

Il Presidente sceglie un commissario, interno o esterno, quale segretario di ciascuna classe/Commissione con compiti di verbalizzazione dei lavori collegiali. Il verbale della riunione plenaria congiunta delle due classi/Commissioni verrà riportato nella verbalizzazione di entrambe le classi/Commissioni abbinate.

Tutti i componenti della Commissione devono dichiarare per iscritto se hanno istruito privatamente candidati assegnati alla Commissione stessa. Tale dichiarazione è obbligatoria anche se negativa; un componente della Commissione d'esame che abbia istruito privatamente uno o più candidati assegnati alla propria Commissione deve essere immediatamente sostituito per incompatibilità.

Tutti i componenti della Commissione devono dichiarare per iscritto l'assenza di rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado, ovvero di rapporto di coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare. Qualora il presidente accerti che tra i componenti sono presenti docenti legati con i candidati da vincolo matrimoniale, di parentela o affinità entro il quarto grado, dovrà farlo presente al Direttore generale, il quale provvederà alla necessaria sostituzione. Il Direttore generale competente provvederà in modo analogo nei confronti dei Presidenti che si trovino nella stessa situazione.

Nella seduta preliminare e eventualmente anche in quelle successive la classe/Commissione prende in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati interni, nonché la documentazione presentata dagli altri candidati. In particolare esamina:

- a) l'elenco dei candidati;

- b) le domande di ammissione agli esami dei candidati esterni e di quelli interni che chiedono di usufruire dell'abbreviazione per merito con allegati i documenti da cui sia possibile rilevare tutti gli elementi utili ai fini dello svolgimento dell'esame;
- c) le certificazioni relative ai crediti formativi;
- d) la copia dei verbali delle operazioni relative all'attribuzione e motivazione del credito scolastico;
- e) per gli allievi che chiedono di usufruire dell'abbreviazione del corso di studi per merito, le attestazioni concernenti gli esiti degli scrutini finali della penultima classe e dei due anni antecedenti la penultima, recanti i voti assegnati alle singole discipline, nonché attestazione in cui si indichi l'assenza di ripetenze nei due anni predetti e l'indicazione del credito scolastico attribuito;
- f) per i candidati esterni, l'esito dell'esame preliminare e l'indicazione del credito scolastico attribuito;
- g) il documento finale del Consiglio di classe;
- h) il documento del Consiglio di classe nella parte relativa ai candidati con disabilità, individuando gli eventuali alunni che sostengono l'esame con le prove differenziate;
- i) l'eventuale documentazione relativa ai candidati con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) o con Bisogni Educativi Speciali (BES), individuando gli eventuali alunni che sostengono l'esame con le prove differenziate;
- j) per le classi sperimentali, la relazione informativa sulle attività svolte con riferimento ai singoli indirizzi di studio e il relativo progetto di sperimentazione.

Il Presidente della Commissione, qualora, in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarità insanabili, provvede a darne tempestiva comunicazione al Ministero cui compete l'adozione dei relativi provvedimenti. In tal caso i candidati sostengono le prove d'esame con riserva.

Il Presidente della Commissione, qualora, in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarità sanabili da parte dell'istituto sede d'esami, invita il dirigente scolastico a provvedere tempestivamente in merito, eventualmente tramite convocazione dei consigli di classe. Il Presidente della Commissione, qualora in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarità sanabili da parte del candidato medesimo, lo invita a regolarizzare detta documentazione, fissando contestualmente il termine di adempimento.

Nella riunione preliminare, o in riunioni successive, la Commissione stabilisce i criteri di correzione e valutazione delle prove scritte sulla base del documento del Consiglio di classe.

Nella riunione preliminare, o in riunioni successive, la Commissione individua, altresì, i criteri di conduzione e di valutazione nonché le modalità di svolgimento del colloquio.

Nella riunione preliminare, o in riunioni successive, la Commissione determina i criteri per l'eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di 5 punti, per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a 70 punti, nonché i criteri per l'eventuale attribuzione per l'integrazione di 1 punto di credito scolastico, nonché i criteri per l'attribuzione della lode.

Tutte le deliberazioni adottate vanno opportunamente motivate e verbalizzate.

Art. 16 - Plichi per la prima e la seconda prova scritta

L'invio dei plichi per la prima e seconda prova scritta avviene per via telematica.

Art. 17 - Prima prova scritta

Le modalità di svolgimento della prima prova scritta sono disciplinate dalle disposizioni previste nel decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 139.

Art. 18 - Seconda prova scritta

Le modalità di svolgimento della seconda prova scritta sono disciplinate dalle disposizioni previste nel decreto ministeriale 29 gennaio 2015, n. 10.

Art. 19 - Terza prova scritta

Le modalità di attuazione della terza prova scritta, per quanto riguarda le caratteristiche generali, sono disciplinate dalle disposizioni previste nel decreto ministeriale 20 novembre 2000, n. 429.

La terza prova scritta è predisposta dalla Commissione.

Nella terza prova possono essere coinvolte, non più di cinque discipline, purché siano presenti in Commissione docenti forniti di titolo ai sensi della vigente normativa.

La Commissione tiene conto, ai fini dell'accertamento delle conoscenze, abilità e competenze, anche delle eventuali esperienze condotte in Alternanza scuola-lavoro, stage e tirocinio, della disciplina non linguistica insegnata attraverso la metodologia CLIL.

Art. 20 - Correzione e valutazione delle prove scritte

La Commissione deve iniziare la correzione e valutazione delle prove scritte al termine della terza prova scritta, dedicando un numero di giorni congruo rispetto al numero dei candidati da esaminare.

La Commissione dispone di 15 punti massimi per la valutazione di ciascuna prova scritta per un totale di 45 punti; a ciascuna delle prove scritte giudicata sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a 10.

Le operazioni di correzione delle prove scritte si concludono con la formulazione di una proposta di punteggio in numeri interi relativa alle singole prove di ciascun candidato. Di tali operazioni è dato dettagliato e motivato conto nel verbale. Non è ammessa l'astensione dal giudizio da parte dei singoli componenti.

Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta è pubblicato, per tutti i candidati, ivi compresi i candidati con DSA che abbiano sostenuto prove orali sostitutive delle prove scritte in lingua straniera e i candidati con disabilità che abbiano sostenuto gli esami con prove relative al percorso didattico differenziato, nell'albo dell'istituto sede della Commissione d'esame il giorno precedente la data fissata per l'inizio dello svolgimento dei colloqui.

Le Commissioni possono procedere alle correzioni della prima e della seconda prova scritta anche operando per aree disciplinari secondo il decreto ministeriale n. 319/2015.

Art. 21 - Colloquio

Il colloquio tende ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite, di collegarle nell'argomentazione e di discutere e approfondire sotto vari profili i diversi argomenti. Esso si svolge su temi di interesse multidisciplinare, attinenti alle Indicazioni Nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali, relativi alle Indicazioni Nazionali e alle Linee guida e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso. Il colloquio si svolge in un'unica soluzione temporale, alla presenza dell'intera Commissione. Non possono sostenere il colloquio più candidati contemporaneamente.

Il colloquio ha inizio con un argomento disciplinare o pluridisciplinare, scelto dal candidato. Preponderante rilievo deve essere riservato alla prosecuzione del colloquio, che deve vertere su argomenti di interesse multidisciplinare e con riferimento costante e rigoroso al lavoro didattico realizzato nella classe durante l'ultimo anno di corso. Gli argomenti possono essere introdotti mediante la proposta di un testo, di un documento, di un progetto o di altra questione di cui il candidato individua le componenti culturali, approfondendole. È d'obbligo, inoltre, provvedere alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.

Per quanto concerne l'accertamento delle conoscenze, abilità e competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio potrà accertarle anche in lingua straniera qualora il relativo docente venga a far parte della Commissione di esame in qualità di membro interno.

La Commissione deve curare l'equilibrata articolazione e durata delle diverse fasi del colloquio.

La Commissione, ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, organizza il colloquio, tenendo conto anche delle eventuali esperienze condotte in

Alternanza scuola-lavoro, stage e tirocinio opportunamente e dettagliatamente indicate nel documento del Consiglio di classe.

La Commissione d'esame dispone di 30 punti per la valutazione del colloquio. Al colloquio giudicato sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a 20.

La Commissione procede all'attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio viene espletato.

Art. 22 - Esami dei candidati con disabilità

La Commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal Consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone per i candidati con disabilità prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati.

Tali prove equipollenti, in coerenza con il PEI, devono consentire la verifica degli obiettivi di apprendimento previsti dallo specifico indirizzo di studi, al fine del rilascio del relativo diploma.

Per la predisposizione delle prove d'esame e nel corso del loro svolgimento, la Commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; a tal fine la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico.

I candidati che hanno seguito un percorso didattico differenziato (PEI) e sono stati valutati dal Consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale Piano possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 323/1998. Essi sostengono l'esame con prove differenziate. I testi delle prove scritte sono elaborati dalle Commissioni sulla base della documentazione fornita dal Consiglio di classe.

I suddetti alunni, qualora non svolgano una o più prove scritte, sono ammessi alla prova orale, con l'indicazione sul tabellone esclusivamente dei risultati delle prove scritte effettivamente sostenute, rapportati in quarantacinquesimi.

Art. 23 - Esame dei candidati con DSA e BES

La Commissione d'esame, sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente, considerati gli elementi forniti dal Consiglio di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA), in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine il Consiglio di classe inserisce nel documento del 15 maggio il Piano Didattico Personalizzato o altra documentazione predisposta. Sulla base di tale documentazione e di tutti gli elementi forniti dal Consiglio di classe, le Commissioni predispongono adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali. Nello

svolgimento delle prove scritte, i candidati possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato o da altra documentazione predisposta dal Consiglio di classe. A tali candidati potrà, pertanto, essere consentita l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Sarà possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell'esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio. I candidati possono usufruire di dispositivi per l'ascolto dei testi della prova registrati in formati MP3. Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la Commissione può prevedere di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. In particolare, si segnala l'opportunità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento delle prove scritte, di curare con particolare attenzione la predisposizione della terza prova scritta, con particolare riferimento all'accertamento delle competenze nella lingua straniera, di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'Esame di Stato alle condizioni di cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

I candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e che sono stati valutati dal Consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione prevista dal D.P.R. n. 323/1998. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

Per quanto riguarda i candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, la Commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, dovrà sottoporre i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. La Commissione, sulla base della documentazione fornita dal Consiglio di classe stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa. Alla prova viene assegnato un punteggio in quindicesimi. Qualora la lingua o le lingue straniere siano coinvolte nella terza prova scritta, gli accertamenti relativi a tali discipline sono effettuati dalla Commissione per mezzo di prova orale sostitutiva nel giorno destinato allo svolgimento della terza prova scritta, al termine della stessa. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'Esame di Stato alle condizioni cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

Per altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), formalmente individuati dal Consiglio di classe, devono essere fornite dal medesimo Organo utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l'Esame di Stato. La Commissione d'esame, esaminati gli elementi forniti dal Consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES). A tal fine il Consiglio di classe trasmette alla Commissione d'esame il Piano Didattico Personalizzato. In ogni caso, per tali alunni, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per alunni e studenti con DSA, solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'Esame di Stato alle condizioni cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

Art. 24 - Assenze dei candidati. Sessione suppletiva e straordinaria

Ai candidati che, a seguito di malattia da accertare con visita fiscale o per grave documentato motivo, riconosciuto tale dalla Commissione, si trovino nell'assoluta impossibilità di partecipare alle prove scritte, è data facoltà di sostenere le prove stesse nella sessione suppletiva

I candidati che siano stati assenti entro i tempi di svolgimento della seconda prova scritta hanno facoltà di chiedere di essere ammessi a sostenere le prove scritte suppletive, presentando probante documentazione entro il giorno successivo a quello di effettuazione della prova medesima.

I candidati assenti alla terza prova devono presentare probante documentazione entro il giorno successivo a quello stabilito per la prova stessa.

In casi eccezionali, qualora non sia assolutamente possibile sostenere le prove scritte nella sessione suppletiva o sostenere il colloquio entro il termine previsto dal calendario deliberato dalla Commissione, i candidati possono chiedere di sostenere una o più prove dell'Esame di Stato in un'apposita sessione straordinaria.

Art. 25 - Verbalizzazione

La Commissione verbalizza tutte le attività che caratterizzano lo svolgimento dell'esame nonché l'andamento e le risultanze delle operazioni di esame riferite a ciascun candidato.

Art. 26 - Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi

A ciascun candidato è assegnato un voto finale complessivo in centesimi, risultato della somma dei punti attribuiti dalla Commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti relativi al credito scolastico acquisito da ciascun candidato. Per superare l'Esame di Stato è sufficiente un punteggio minimo complessivo di 60/100.

La Commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nelle prove d'esame pari ad almeno 70 punti.

La Commissione all'unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta integrazione del punteggio, a condizione che:

- a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all'articolo 11, comma 4, del D.P.R. n. 323/1998;
- b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi alle classi terzultima, penultima e ultima solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento.
- c) abbiano conseguito il credito scolastico annuale massimo relativo al terzultimo, al penultimo e all'ultimo anno con voto unanime del Consiglio di classe.
- d) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto per ogni prova d'esame con voto unanime della Commissione d'esame.

Art. 27 - Supplemento Europass al Certificato

Insieme al diploma e alla Certificazione viene rilasciato il "Supplemento Europass al Certificato", che è un documento standard, diffuso e riconosciuto nell'Unione Europea, riferito a ciascun Indirizzo di studio, che contiene informazioni riguardanti il percorso ufficiale compiuto dallo studente per acquisire il diploma, il corrispondente livello EQF, le competenze generali e d'indirizzo e le attività professionali cui il diplomato potrebbe accedere, anche in contesti di mobilità trans-nazionale.

Art. 28 - Pubblicazione dei risultati

L'esito dell'esame con l'indicazione del punteggio finale conseguito, compresa la menzione della lode qualora attribuita dalla Commissione, è pubblicato per tutti i candidati delle due classi costituenti la Commissione, nell'albo dell'istituto sede della Commissione, con la sola indicazione della dizione ESITO NEGATIVO nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.

Art. 29 - Versamento tassa erariale e contributo

Il versamento della tassa erariale da parte dei candidati interni è richiesto dalle istituzioni scolastiche all'atto dell'iscrizione all'esame.

Il pagamento della tassa erariale per esami deve essere effettuato dai candidati esterni al momento della presentazione della domanda di partecipazione all'Esame di Stato.

Per quanto riguarda il pagamento dell'eventuale contributo da parte di candidati esterni nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal consiglio d'istituto di ogni singola istituzione scolastica, è dovuto esclusivamente qualora essi debbano sostenere esami con prove pratiche di laboratorio. Tale contributo è restituito, ad istanza dell'interessato, ove le prove pratiche non siano state effettivamente sostenute in laboratorio.

Art. 30 - Accesso ai documenti scolastici e trasparenza

Gli atti relativi agli Esami di Stato devono essere consegnati, con apposito verbale, al dirigente scolastico, o a chi ne fa le veci, il quale è responsabile della loro custodia e della procedura di accesso ai sensi della normativa vigente.

Art. 31 - Termini

I termini previsti dalla presente ordinanza, nel caso in cui vengano a cadere in un giorno festivo, sono prorogati al giorno seguente.

Art. 32 - Esami nella regione Valle d'Aosta e nella provincia autonoma di Bolzano

Per la regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni di cui alla presente Ordinanza, ad eccezione di quelle incompatibili con il Regolamento, recante la disciplina delle modalità e dei criteri di valutazione delle prove dell'Esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore in quella regione.

Nella Provincia Autonoma di Bolzano, le modalità di svolgimento della terza prova scritta sono modificate secondo quanto previsto dal Decreto, avente per oggetto: *Modifica del regolamento di esecuzione sugli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole dell'Alto Adige.*

Art. 33 - Disposizioni organizzative

L'invio delle prove scritte avverrà attraverso il "plico telematico", contenente i testi della prima e della seconda prova scritta (nonché, ove prevista, della quarta prova scritta). Ciascuna sede di esame diviene destinataria del "plico telematico", documento digitale, protetto con procedimenti di cifratura Il dirigente scolastico deve garantire la dotazione tecnica indispensabile e, almeno, un "referente di sede".